

DELIBERAZIONE 30 MARZO 2023
134/2023/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1 APRILE 2023, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI IN MERITO AL TIVG. DISPOSIZIONI URGENTI IN MERITO AL *BONUS* ELETTRICO E GAS. DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI. MODIFICHE ALLA RTDG

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1244^a *bis* riunione del 30 marzo 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167;
- la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (di seguito: legge di Bilancio 2023);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116/14 e sue successive modificazioni (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge, 27 aprile 2022, n. 34. (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito: decreto-legge 21/22);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: decreto-legge 50/22);
- il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80 (di seguito: decreto-legge 80/22);
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto-legge 115/22);

- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 253 del 22 giugno 2022 (di seguito: decreto ministeriale 253/22);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 287 del 20 luglio 2022 (di seguito: decreto ministeriale 287/22);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);
- il “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale” (TISG), approvato con deliberazione 72/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 67/2019/R/gas);
- la “Regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” (RAST), approvato con la deliberazione 67/2019/R/gas (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 474/2019/R/gas);
- la Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (RTRG), approvato con la deliberazione 474/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas);
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTTG), approvata con deliberazione 114/2019/R/gas (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2020, 595/2020/R/com (di seguito: deliberazione 595/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 231/2021/R/eel);
- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2020-2023, approvato con la deliberazione 231/2021/R/eel, valido a partire dal 1 luglio 2021” (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com (di seguito: deliberazione 257/2021/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 396/2021/R/com (di seguito: deliberazione 396/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 401/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 401/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 148/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 148/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 165/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2022, 176/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 176/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2022, 188/2022/R/com (di seguito: deliberazione 188/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2022, 274/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 274/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2022, 295/2022/R/com (di seguito: deliberazione 295/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2022, 349/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 349/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2022, 436/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 436/2022/R/gas);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione 436/2022/R/gas (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2022, 442/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 442/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2022, 462/2022/R/com (di seguito: deliberazione 462/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2022, 541/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 541/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2022, 614/2022/gas (di seguito: deliberazione 614/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 719/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 719/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 720/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 720/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 721/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 721/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 735/2022/R/com (di seguito: deliberazione 735/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 737/2022/R/gas);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi

- di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), approvato con deliberazione 737/2022/R/gas (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2023, 3/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 3/2023/R/gas);
 - la deliberazione dell’Autorità 24 gennaio 2023, 13/2023/R/com (di seguito: deliberazione 13/2023/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2023, 23/2023/R/com (di seguito: deliberazione 23/2023/R/com);
 - il Rapporto dell’Autorità 16 maggio 2022, 212/2022/I/com, concernente la “Rendicontazione dell’utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale” (di seguito: Relazione 212/2022/I/com);
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 29 novembre 2022, 646/2022/R/com (di seguito: documento per la consultazione 646/2022/R/com);
 - la nota della società Snam Rete Gas S.p.A. del 30 settembre 2022 (prot. Autorità 46532 del 3 ottobre 2022) (di seguito: nota 30 settembre 2022);
 - la nota della società Snam Rete Gas S.p.A. del 30 settembre 2022 (prot. Autorità 46532 del 3 ottobre 2022) (di seguito: nota 30 settembre 2022);
 - la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 7543 del 15 marzo 2023 (prot. Autorità 17622 del 15 marzo 2023);
 - la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) prot. 7862 del 20 marzo 2023 (prot. Autorità 18986 del 21 marzo 2023) (di seguito: comunicazione 20 marzo 2023);
 - la comunicazione della società Sogin S.p.A. (di seguito: Sogin) prot. 16796 del 24 marzo 2023 (prot. Autorità 20135 del 24 marzo 2023) (di seguito: comunicazione 24 marzo 2023);
 - la comunicazione della società Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit) prot. 75 del 29 marzo 2023 (prot. Autorità 21074 del 29 marzo 2023) (di seguito: comunicazione 29 marzo 2023);
 - la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 marzo 2023 (prot. Autorità 0021447/A in pari data) (di seguito: comunicazione 30 marzo 2023).

CONSIDERATO CHE:

- a partire dal 2021 si è manifestato uno scenario fortemente rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche, a livello sia internazionale sia nazionale, in riferimento al prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas, con impatti straordinari sull’aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché effetti significativi anche sui prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale nel mercato libero;
- in relazione a tale situazione, al fine di contenere, nell’ambito del possibile, l’impatto sugli utenti finali, a partire dall’aggiornamento tariffario del III trimestre 2021, l’Autorità ha adottato misure straordinarie introdotte da disposizioni di

- legge, che hanno tra l'altro previsto il trasferimento a Cassa delle risorse economiche necessarie, a valere sul Bilancio dello Stato;
- per il I trimestre 2023, in particolare, l'Autorità, con la deliberazione 735/2022/R/com, in attuazione di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023, ha previsto:
 - aliquote annullate per la componente tariffaria A_{SOS} e per la componente tariffaria A_{RIM} per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
 - aliquote annullate per le componenti tariffarie RE, RET, GS, GST, UG3 e UG_{3T} per tutti gli utenti del settore gas;
 - valori negativi dell'aliquota dell'elemento UG_{2c} della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG₂, per scaglioni di consumo fino a 5.000 Smc/anno, fino alla concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2023;
 - il mancato gettito derivante dalle disposizioni di cui alla deliberazione 735/2022/R/com è coperto dalle risorse messe a disposizione dalla legge di Bilancio 2023;
 - con la deliberazione 735/2022/R/com, l'Autorità ha, inoltre, proceduto, in relazione alla compensazione della spesa per la fornitura elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e disagio fisico (di seguito: *bonus* elettrico) e di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: *bonus* gas) (di seguito, anche: *bonus* sociali), ad una prima attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, della legge di Bilancio 2023, nonché di quanto evidenziato nel documento per la consultazione 646/2022/R/com:
 - riproporzionando, per il I trimestre 2023, il livello dei *bonus* “base” elettrico e gas sulla base dei nuovi consumi di riferimento adottati;
 - definendo, anche per il I trimestre 2023, “componenti compensative per il *bonus* sociale integrativo” (CCI), tenendo conto dei nuovi consumi di riferimento e dei prezzi *forward* in riduzione, entro il limite trimestrale di importo di spesa massimo di 2.400 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 18, della legge di Bilancio 2023, in modo da massimizzare la possibilità che per ciascuno dei diversi profili di *bonus* si mantenga inalterata la spesa prevista, al netto del *bonus*;
 - con la deliberazione 23/2023/R/com, l'Autorità ha attuato quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, della legge di Bilancio 2023, prevedendo che ai beneficiari di *bonus* sociale con ISEE compreso tra 9.530 e 15.000 euro con meno di 4 figli (e quindi appartenenti alla classe d), di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, come aggiornato dalla deliberazione 13/2023/R/com) per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 17, della legge di Bilancio 2023 sia riconosciuto il *bonus* nella misura dell'80% di quanto stabilito dalla deliberazione 735/2022/R/com per il I trimestre 2023.

CONSIDERATO CHE:

- la comunicazione del 30 marzo 2023 riporta il testo degli articoli del decreto legge di prossima emanazione di interesse dell’Autorità;
- a fronte di un primo rallentamento della congiuntura di forte tensione dei mercati energetici, le disposizioni del decreto-legge riportate nella comunicazione del 30 marzo 2023 prevedono la conferma solo di alcune delle disposizioni già adottate nei trimestri precedenti;
- in particolare, l’articolo 2 del decreto-legge riportato nella comunicazione del 30 marzo 2023 prevede che:
 - *“In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all’ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all’anno sono confermate limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente. Le aliquote delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo trimestre 2023”* (cfr comma 4);
 - *Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 280 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 25. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023”* (cfr comma 5);
- non sono previste disposizioni di annullamento degli oneri generali elettrici.

CONSIDERATO CHE:

- la comunicazione del 30 marzo 2023 contiene disposizioni anche in relazione al *bonus* elettrico e al *bonus* gas;
- in particolare, l’articolo 1 del decreto- legge riportato nella comunicazione del 30 marzo 2023 prevede che:
 - *“Per il secondo trimestre dell’anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base del valore ISEE di cui all’articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell’articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 400 milioni di euro”* (cfr comma 1);

- *“Fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe di cui all’articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, della durata ordinaria di 12 mesi, sono rideterminate sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5 milioni di euro” (cfr comma 2)*
- *“Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 405 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della CSEA per l’anno 2023. Con riferimento all’anno 2022, l’Autorità predispose entro il 31 maggio 2023 la relazione di rendicontazione di cui all’articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni con legge 27 aprile 2022, n. 34” (cfr comma 3).*

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione congiunta 20 marzo 2023, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all’andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 marzo 2024;
- dette previsioni si basano sulle aliquote delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas fissate dall’Autorità con la deliberazione 735/2022/R/com, nonché delle risorse del Bilancio dello Stato messe a disposizione dai decreti-legge 17/22, 21/22, 80/22, 115/22 e dalla legge di Bilancio 2023;
- le previsioni di Cassa e GSE tengono inoltre conto di quanto previsto dalle disposizioni delle deliberazioni 165/2022/R/gas, 274/2022/R/gas, 349/2022/R/gas, 442/2022/R/gas, 614/2022/R/gas e 3/2023/R/gas in materia di regolazione delle partite economiche relative al servizio di riempimento di ultima istanza;
- l’andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione presso la Cassa prevede livelli di liquidità che risultano nel complesso adeguati almeno per i primi tre trimestri del 2023;
- la situazione risulta, tuttavia, molto differente tra settore elettrico e settore gas;
- il settore elettrico registra una liquidità nel primo semestre dell’anno 2023 in parte dovuta ai meccanismi di acconto/conguaglio di alcuni sistemi di agevolazione in capo al conto alimentato dalla componente A_{SOS} , che, in relazione al PUN elevato registrato nel corso dell’anno 2022, hanno determinato uno slittamento significativo e inusuale tra competenza e manifestazione finanziaria del fabbisogno del medesimo anno 2022;
- tale situazione è pertanto prevista esaurirsi verso la metà dell’anno 2023, per cui, in assenza di nuovi trasferimenti dal Bilancio dello Stato, e nonostante il gettito degli oneri generali parzialmente riattivati nel I trimestre 2023, la liquidità dei conti elettrici dovrebbe ridursi significativamente entro la fine del 2023;

- per quanto riguarda il settore gas, le partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza, oltre alle difficoltà registrate da alcuni conti di cui alla RTTG per effetto delle forti tensioni sui prezzi del gas nel corso del 2022, hanno determinato un deficit significativo, di fatto finanziato dai conti degli altri due settori (elettrico e idrico), destinato a rientrare solo temporaneamente nella metà dell'anno (grazie anche alle risorse stanziare dalla legge di Bilancio 2023), ma poi a ripresentarsi alla fine dell'anno 2023/inizio del 2024;
- in relazione al servizio di stoccaggio di ultima istanza, infatti, si registrano significative differenze tra il prezzo di acquisto sostenuto da parte di Snam Rete Gas - come, del resto, anche da parte del GSE, ai sensi del decreto-legge 80/22 - per l'approvvigionamento del gas da stoccare (essendo tali acquisti avvenuti in mesi di forte tensione sui prezzi del gas) e quello previsto di vendita del medesimo gas;
- in relazione al servizio di stoccaggio di ultima istanza fornito da Snam Rete Gas, esso è stato finanziato dalle risorse erogate dalla Cassa ai sensi di quanto previsto al punto 4 della deliberazione 274/2022/R/gas, mentre il GSE ha usufruito di un prestito infruttifero da parte del Bilancio dello Stato, prestito che tuttavia deve essere restituito entro il 10 novembre 2023;
- i decreti ministeriali 253/22 e 287/22 hanno previsto che l'Autorità salvaguardi l'equilibrio economico-finanziario, rispettivamente, di Snam Rete Gas e del GSE;
- il punto 3, *sub ii*), della deliberazione 274/2022/R/gas, prevede che *“sia regolata presso la Cassa la differenza tra il prezzo di acquisto dei suddetti volumi di gas ed il prezzo di cessione dei medesimi secondo le modalità che saranno definite con atto di indirizzo del Ministro della transizione ecologica”*;
- l'atto di indirizzo di cui al precedente alinea non è stato al momento adottato;
- in assenza di contributi dalla finanza pubblica, gli squilibri registrati nelle partite economiche nel servizio di stoccaggio di ultima istanza dovranno pertanto essere coperti mediante l'applicazione di adeguati corrispettivi a carico degli utenti;
- il punto 6 della deliberazione 274/2022/R/com prevede, inoltre, che l'Autorità possa stabilire, sentita la Cassa, in base alle esigenze di liquidità, modalità e tempistiche di reintegrazione delle risorse anticipate a Snam Rete Gas in qualità di responsabile del servizio di bilanciamento, con preavviso non inferiore a quindici giorni.

CONSIDERATO CHE:

- con la Relazione 212/2022/I/com, l'Autorità ha dato evidenza di risorse raccolte e stanziare a copertura degli oneri generali di sistema per il III e IV trimestre 2021 (per entrambi i settori) in eccedenza rispetto alle esigenze del medesimo anno per un importo pari a circa 518 milioni di euro; e che tali risorse sono state rese disponibili per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 50/22 (finanziamento del rafforzamento *bonus* sociali per il III trimestre 2022 - *cf* deliberazione 295/2022/R/com);

- ad un primo preconsuntivo sui dati 2022, sulla base della metodologia utilizzata nella Relazione 212/2022/I/com, le risorse messe a disposizione dallo Stato nel periodo III trimestre 2021 – IV trimestre 2022, ai fini della riduzione/azzeramento degli oneri generali per il settore elettrico nel medesimo periodo, non tenendo conto delle partite economiche relative alle CCI, risultano complessivamente adeguate; e che tuttavia, in dettaglio, dette risorse risultano inferiori al fabbisogno complessivamente registrato nel suddetto periodo dal conto alimentato dalla componente tariffaria A_{SOS} , e, viceversa, superiori in relazione ai conti alimentati dalla componente tariffaria A_{RIM} (in special, modo, quello alimentato dall'elemento A_{RIM});
- in relazione all'annullamento degli oneri generali del settore gas, dal bilancio provvisorio del periodo III trimestre 2021 – IV trimestre 2022 risulta che le risorse messe a disposizione dello Stato sono state leggermente superiori al fabbisogno; e che l'avanzo, insieme alle risorse indicate nelle disposizioni riportate nella comunicazione del 30 marzo 2023, risulta sufficiente a finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas per il II trimestre 2023;
- in relazione alle CCI del settore elettrico e gas, dal bilancio provvisorio del periodo III trimestre 2021 – IV trimestre 2022, risulta invece che le risorse messe a disposizione dal Bilancio dello Stato sono inferiori rispetto al fabbisogno registrato di circa 700 milioni di euro (per lo più imputabili al settore elettrico);
- tale disavanzo è tuttavia più che annullato dalla significativa differenza positiva tra le risorse messe a disposizione dalla legge di Bilancio 2023 per le CCI del settore elettrico e gas del I trimestre 2023 e il fabbisogno effettivo registrato dalle medesime CCI; e che, complessivamente, l'avanzo risulta sufficiente a finanziare le CCI del II trimestre 2023, oltre agli oneri del “bonus base” previsti nel medesimo trimestre.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con la comunicazione 20 marzo 2023, il GSE ha altresì:
 - aggiornato la stima della quota parte degli oneri in capo al conto di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT relativa alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili per il 2023, che per tale anno risultano pari a zero;
 - aggiornato i consuntivi e le previsioni dei benefici economici derivanti dall'articolo 23 del decreto-legge 91/14 per gli anni 2015- 2023;
- il comma 34.10 del TIT prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{SOS} sono definite come combinazione lineare di:
 - aliquote definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGSOS}),

- uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 25% del gettito complessivo;
- un'aliquota indifferenziata per kWh prelevato e uniforme per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 75% del gettito complessivo;
 - il comma 34.11 del TIT prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria $ARIM$ sono definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGRIM}), uguale per tutte le tipologie di utenti;
 - con le deliberazioni 719/2022/R/eel, 720/2022/R/eel e 721/2022/R/eel l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per gli utenti domestici e non domestici per l'anno 2023.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- il TIVG definisce le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- l'articolo 8, del TIVG prevede, in particolare:
 - al comma 8.1, che la componente QT_t relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente QT_t), sia pari al valore di cui alla Tabella 5;
 - al comma 8.2, che la componente QT_t sia calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma degli elementi QT_{trasp} , a copertura dei costi tariffari del servizio di trasporto e del servizio di misura, e QT_{add} , a copertura delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} ;
- con nota 30 settembre 2022 la società Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso i valori dell'elemento QT_t , al netto delle componenti aggiuntive CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} , per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2023, ai sensi del comma 8.3 del TIVG.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- il comma 9.1 della deliberazione 462/2022/R/com prevede che, a decorrere dal 1 aprile 2023, il valore della componente CRV^{BL} è fissato pari a 1,9100 centesimi di euro/Smc;
- il comma 9.1 della deliberazione 735/2022/R/com prevede che il valore della componente CRV^I :

- applicato ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano impianti termoelettrici è confermato pari al valore di cui al punto 1 della deliberazione 118/2022/R/gas e pari a zero a partire dal 1 ottobre 2023;
- applicato ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei rimanenti punti della rete di trasporto è pari a 0,310 centesimi di euro/Smc per il periodo 1 aprile 2023 – 30 settembre 2023 e 0,257 centesimi di euro/Smc per il periodo 1 ottobre 2023 – 31 marzo 2024;
- il punto 2 della deliberazione 176/2022/R/gas ha previsto la valorizzazione della componente tariffaria CRV^{OS} per il periodo 1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023;
- l'articolo 22 del RAST prevede che il valore del corrispettivo CRV^{CS} sia approvato in sede di aggiornamento trimestrale degli oneri generali di sistema relativo al secondo trimestre di ciascun anno;
- con la comunicazione 29 marzo 2023 la società Stogit ha trasmesso, tra l'altro, il valore della componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di trasporto CRV^{CS} , calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 22 del RAST e pari, per l'anno termico dello stoccaggio 2023-2024, a 0,2519 centesimi di euro/Smc.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- con la deliberazione 541/2022/R/gas, l'Autorità ha approvato le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della Transizione ecologica 541/21, a valere dal 1 gennaio 2023;
- dette disposizioni prevedono un'applicazione delle componenti RE e RET di cui alla RTDG e alla RTTG differenziata per le classi di agevolazione di cui al comma 2.3 dell'Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/gas;
- il comma 73.6 della RTDG prevede che, qualora si verificano situazioni particolari, in cui il valore della componente UG2 negativa o le compensazioni ai sensi del TIBEG comportino importi tali da generare possibili criticità di ordine finanziario per le imprese distributrici, l'Autorità può dare mandato alla Cassa di definire modalità operative provvisorie che consentano di anticipare, in maniera opportuna e per il solo periodo necessario, le tempistiche di erogazione previste dalla medesima RTDG, di norma in sede di aggiornamento trimestrale degli oneri generali;
- con la deliberazione 735/2022/R/com, l'Autorità ha dato mandato alla Cassa di applicare, in deroga a quanto previsto dalla RTDG e dal comma 2.4 della deliberazione 148/2022/R/gas, modalità operative provvisorie che consentano di anticipare, già con riferimento alle fatture emesse nel 2022 e fino a quelle emesse entro il termine del mese di aprile 2023, contenenti i consumi relativi al I trimestre 2023 ed eventuali conguagli di consumi precedenti, le tempistiche di esazione/erogazione delle partite relative al *bonus* gas e alla componente UG2,

sulla scorta di quanto già previsto dalla medesima Cassa con le circolari 43/2022/GAS e 47/2022/GAS;

- la Cassa ha dato riscontro a quanto previsto con la deliberazione 735/2022/R/com con la circolare 6/2023/GAS;
- come già ricordato, il testo del decreto-legge riportato nella comunicazione del 30 marzo 2023 prevede la conferma, per il II trimestre 2023, delle aliquote delle componenti gas a copertura degli oneri generali di sistema, nonché il rafforzamento dei *bonus* sociali per il medesimo trimestre e l'applicazione della componente UG2 straordinaria introdotta con la deliberazione 148/2022/R/gas per il solo mese di aprile e in misura ridotta al 35% del valore applicato nel I trimestre 2023.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione 24 marzo, Sogin ha trasmesso all'Autorità l'aggiornamento del piano finanziario 2023, in cui si evidenzia l'esigenza di ottenere dalla Cassa erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2), sia in relazione alle attività di *decommissioning*, che alle attività relative al Deposito Nazionale – Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT).

RITENUTO NECESSARIO E URGENTE:

- al fine di consentire agli operatori di mettere in atto le attività propedeutiche alla tempestiva implementazione operativa di quanto previsto ai sensi del presente provvedimento (attuativo anche delle disposizioni riportate nella comunicazione 30 marzo 2023), adottare il medesimo provvedimento prima dell'effettiva pubblicazione del decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale;
- subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'effettiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle disposizioni anticipate nella comunicazione del 30 marzo 2023 con il medesimo contenuto di quello preso a riferimento ai fini della presente deliberazione; e che, conseguentemente, in caso di disposizioni pubblicate con contenuti difformi, l'Autorità interverrà tempestivamente al fine di adottare gli adeguamenti necessari
- in particolare, prevedere per il II trimestre 2023:
 - l'annullamento delle componenti tariffarie RE, RET, GS e GST per tutti gli utenti del settore gas, nonché delle aliquote, rispettivamente, della componente UG₃ e della componente UG_{3T};
 - l'applicazione, limitatamente al mese di aprile 2023, dell'aliquota negativa dell'elemento UG_{2c} della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG₂, adeguando il relativo valore in misura pari al 35% di quello applicato nel trimestre precedente;

- riattivare le aliquote delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} per il II trimestre 2023 anche per le utenze domestiche e per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
- prevedere di definire le aliquote delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} per il II trimestre 2023:
 - ad un livello coerente con le previsioni di fabbisogno 2023 dei rispettivi conti di gestione, tenendo conto altresì degli avanzi/disavanzi derivanti dalle risorse messe a disposizione del Bilancio dello Stato per il periodo II trimestre 2021 – I trimestre 2023;
 - tenendo conto del livello complessivo delle tariffe di rete, dato dalla somma delle componenti TRAS, DIS e MIS, come aggiornate dalle deliberazioni 719/2022/R/eel e 720/2022/R/eel, e delle componenti UC3 e UC6 per il calcolo dei parametri K_{OGSOS} e K_{OGRIM} ;
 - tenendo conto dell’aggiornamento dei consuntivi e delle previsioni dei benefici economici derivanti dall’articolo 23 del decreto-legge 91/14 per gli anni 2015- 2023;
 - tenendo conto delle classi di agevolazione di cui all’articolo 2 dell’Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel;
- dare seguito a quanto previsto dal comma 9.1 della deliberazione 462/2022/R/com fissando, a decorrere dal 1 aprile 2023, il valore della componente CRV^{BL} pari a 1,9100 centesimi di euro/Smc;
- dare seguito a quanto previsto dal comma 9.1 della deliberazione 735/2022/R/com, fissando, a decorrere dal 1 aprile 2023, il valore del corrispettivo CRV^I pari a 0,3100 centesimi di euro/Smc;
- coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione 176/2022/R/gas, non valorizzare la componente tariffaria CRV^{OS} ;
- approvare il valore della componente CRV^{CS} , pari a 0,2519 centesimi di euro/Smc, per il periodo 1 aprile 2023 – 31 marzo 2024;
- rimandare a successivo provvedimento, anche alla luce di eventuali atti di indirizzo emanati nel frattempo dal Governo, la definizione di modalità e tempistiche per l’applicazione di corrispettivi agli utenti energetici a copertura degli squilibri finanziari delle partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza;
- rinnovare la disposizione di cui al punto 6 della deliberazione 274/2022/R/gas;
- confermare tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento alla componente QT_i , di cui all’articolo 8, del TIVG, pubblicare tale valore comprensivo delle componenti CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} , aggiornando la Tabella 5 del TIVG.

RITENUTO CHE:

IN RELAZIONE AI *BONUS* SOCIALI

- sia necessario procedere all’attuazione delle disposizioni riportate nella comunicazione del 30 marzo 2023 in tema di *bonus* sociali, definendo le “componenti compensative per il *bonus* sociale integrativo” (CCI) applicabili per il II trimestre 2023 per le diverse classi di titolari di *bonus* sociale, con applicazione della percentuale dell’80% per i titolari appartenenti alla classe d) di cui all’articolo 4, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 63/2011/R/com.

RITENUTO OPPORTUNO:

- aggiornare la RTDG in relazione alle disposizioni della deliberazione 541/2022/R/gas.

RITENUTO OPPORTUNO:

- impartire disposizioni alla Cassa in relazione alla destinazione dei fondi stanziati in base alle disposizioni riportate nella comunicazione del 30 marzo 2023, in particolare in relazione alla loro destinazione ai diversi conti di gestione interessati;
- dare mandato alla Cassa di adottare, fino alle fatturazioni emesse entro il termine di luglio 2023 e relative ai consumi del II trimestre 2023 e conguagli precedenti, le tempistiche di erogazione delle partite relative al *bonus* gas e alla componente UG2 già adottate con la circolare 6/2023/gas.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all’erogazione a Sogin di 20 milioni di euro entro il 30 giugno 2023, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di *decommissioning*;
- dare mandato alla Cassa di provvedere all’erogazione a Sogin di 0,5 milioni di euro entro il 30 giugno 2023, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT per l’anno 2023

DELIBERA

Articolo 1

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 1.1 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 aprile 2023, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia

- elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 1.2 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 aprile 2023, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nelle Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate al presente provvedimento.
- 1.3 I valori della componente tariffaria A_{RIM} in vigore a decorrere dal 1 aprile 2023 sono fissati come indicato nella Tabella 6, allegata al presente provvedimento.
- 1.4 I valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 595/2020/R/com, sono confermati.
- 1.5 I valori delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 aprile 2023, per il soggetto di cui al comma 32.1 del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 7, allegata al presente provvedimento.
- 1.6 Le percentuali di ripartizione della componente A_{RIM} di cui al comma 34.8 del TIT in vigore a decorrere dal 1 aprile 2023 sono:
- 22,26 % di A_{RIM} sul Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 41.1, lettera c), del TIT;
 - 6,48 % di A_{RIM} sul Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 41.1, lettera d) del TIT;
 - 8,13% di A_{RIM} sul Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74, di cui al comma 41.1, lettera h), del TIT;
 - 16,99% di A_{RIM} sul Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 41.1, lettera i), del TIT;
 - 41,79% di A_{RIM} sul Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT;
 - 4,35% di A_{RIM} sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 41.1, lettera r), del TIT.
- 1.7 Il 100% della componente A_{SOS} è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 396/2021/R/com, sono confermati.

- 2.2 I valori della componente tariffaria RE, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2023, di cui alla Tabella 8 allegata alla deliberazione 735/2022/R/com, sono confermati.
- 2.3 I valori della componente tariffaria GST, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021, di cui alla Tabella 8 allegata alla deliberazione 396/2021/R/com, sono confermati.
- 2.4 I valori della componente tariffaria RET, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2023, di cui alla Tabella 9 allegata alla deliberazione 735/2022/R/com, sono confermati.
- 2.5 Il valore della componente CRV^{FG} , di cui al comma 3.5 della deliberazione 735/2022/R/com, è confermato.
- 2.6 Il valore della componente CRV^I , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2023, è posto pari a 0,3100 centesimi di euro/Smc, come previsto dal comma 9.1 della deliberazione 735/2022/R/com .
- 2.7 Il valore della componente CRV^{OS} , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2023 al 30 settembre 2023, è posto pari a 0,0000 centesimi di euro/Smc.
- 2.8 Il valore della componente CRV^{BL} , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2023, è posto pari a 1,9100 centesimi di euro/Smc, come previsto dal comma 9.1 della deliberazione 462/2022/R/com.
- 2.9 Il valore della componente CRV^{ST} , di cui al comma 3.6 della deliberazione 462/2022/com, è confermato.
- 2.10 Il valore della componente CRV^{CS} , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2024, è pari a 0,2519 centesimi di euro/Smc.

Articolo 3

Determinazione della componente QT_t e modifiche al TIVG

- 3.1 Con decorrenza 1 aprile 2023, la Tabella 5 del TIVG è sostituita con la seguente tabella:

Tabella n. 5 Elemento QT_t

Periodo di applicazione	euro/GJ
<i>dal 1 gennaio 2023 al 31 marzo 2023</i>	4,072165
<i>Dal 1 aprile 2023</i>	3,327124

Articolo 4

Disposizioni in tema di componenti UG_3 e UG_{3T}

- 4.1 A decorrere dal 1 aprile 2023 continuano a trovare applicazione i valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione

e misura UG₃, di cui al comma 42.3, lettera h), della RTDG, indicati nella Tabella 2 allegata alla deliberazione 401/2021/R/gas.

- 4.2 A decorrere dal 1 aprile 2023 continua a trovare applicazione il valore della componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto UG_{3T}, di cui al comma 36.1, lettera e) della RTTG, indicato nella Tabella 3, allegata alla deliberazione 401/2021/R/gas.

Articolo 5

Disposizioni in tema di elementi UG_{2c} e UG_{2K} della componente UG₂

- 5.1 A decorrere dal 1 aprile 2023 la Tabella 2 allegata alla deliberazione ARG/gas/64/09 è sostituita dalla Tabella 2 di cui all'Allegato A al presente provvedimento.

Articolo 6

Bonus sociali per il II trimestre 2023

- 6.1 Con riferimento al periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1 aprile 2023 e il 30 giugno 2023, vengono applicati *bonus* sociali integrativi, i cui ammontari si sommano a quelli delle compensazioni (di seguito: *bonus* base):
- riconosciute ai clienti del settore elettrico e ai clienti diretti del settore gas in stato di disagio economico, di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Appendice 2 all'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
 - riconosciute ai clienti del settore elettrico in stato di disagio fisico, di cui alla Tabella 1 dell'Appendice 2 all'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com, così come modificata dalla 257/2021/R/com.
- 6.2 I valori delle componenti compensative per il *bonus* sociale integrativo ("CCI"), applicabili dal 1 aprile 2023, sono indicati nelle Tablelle 8, 8-bis, 9, 10 e 10-bis, allegate al presente provvedimento (penultima colonna):
- a) ai beneficiari di *bonus* sociale appartenenti alle classi a), b) e c) dell'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, come aggiornate dalla deliberazione 13/2023/R/com, sia riconosciuto il *bonus* sociale nella misura stabilita dalle Tabelle 8 e 10 allegate alla presente deliberazione per il II trimestre 2023;
 - b) ai beneficiari di *bonus* sociale appartenenti alla classe d) di cui all'articolo 2, comma 1, alla deliberazione 188/2022/R/com, come aggiornata dalla deliberazione 13/2023/R/com, sia riconosciuto il *bonus* sociale nella misura stabilita dalle Tabelle 8-bis e 10-bis allegate alla presente deliberazione per il II trimestre 2023;
 - c) ai beneficiari di *bonus* per disagio fisico, di cui al precedente comma 6.1, secondo punto, sia riconosciuto il *bonus* nella misura stabilita dalla Tabella 9 allegata alla presente deliberazione per il II trimestre 2023.

6.3 I CCI sono corrisposti coerentemente con quanto già disposto dalla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i. e dalla deliberazione 396/2021/R/com:

- a) nei casi previsti ai commi 10.1 e 10.2 dell’Allegato A alla delibera 63/2021/R/com e s.m.i. e al comma 5.1 dell’Allegato D alla medesima delibera, il *bonus* sociale integrativo è riconosciuto tempestivamente mediante l’applicazione, pro-quota giorno, della componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto per trimestre, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCI_Itrim2023}{91} * gg$$

dove gg sono i giorni, compresi nel periodo 1 aprile 2023 – 30 giugno 2023 di vigenza del *bonus*, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa; l’ultima colonna delle Tabelle 8, 8-bis, 9, 10 e 10-bis riporta il valore della compensazione giornaliera totale da riconoscere agli aventi diritto nel periodo 1 aprile 2023 – 30 giugno 2023; al fine di consentire la concreta corresponsione del *bonus* agli aventi diritto, come già disposto dalla delibera 63/2021/R/com, il Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) attribuisce la tipologia di compensazione ad ogni POD/PDR sulla base di quanto indicato al comma 9.5 dell’Allegato A alla medesima delibera e rende disponibile tale informazione all’impresa distributrice, all’Utente del Dispacciamento/Utente della distribuzione e alla Controparte Commerciale abbinati al POD/PDR stesso, unitamente alle ulteriori informazioni necessarie per la corresponsione ai sensi del medesimo provvedimento;

- b) nei casi previsti al comma 10.3 dell’Allegato A alla delibera 63/2021/R/com e s.m.i., il *bonus* sociale integrativo CCI_ Itrim2023 è riconosciuto unitamente alla componente CCG, ai clienti domestici indiretti che hanno presentato una DSU nell’anno 2023 e che presentano i requisiti di ammissione di cui al comma 6.2, dell’Allegato A alla medesima delibera al momento delle verifiche di cui al comma 15.1 dell’Allegato B al medesimo provvedimento, attraverso la corresponsione di un contributo una tantum, tramite un unico bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU (beneficiario); a tal fine, come già disposto all’articolo 16.1, dell’Allegato B alla delibera, il Gestore del SII determina l’importo dell’agevolazione in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 9.4 dell’Allegato A al medesimo provvedimento e ne dà comunicazione a Cassa entro i termini ivi indicati, ai fini della successiva corresponsione del bonifico domiciliato con le modalità di cui all’articolo 10.6 del medesimo Allegato A.

6.4 Il CCI viene applicato secondo le medesime modalità già indicate all’articolo 11 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e all’articolo 6 dell’Allegato D

alla medesima deliberazione. Il calcolo della quota *pro-die* della componente *bonus* CCI è effettuato analogamente a quello della componente CCE o CCG. I documenti di fatturazione dovranno evidenziare l'importo complessivo dato dalla somma del rateo della componente CCE o CCG e del rateo della componente CCI.

- 6.5 Nel caso di cessazione o di voltura contrattuale di un'utenza agevolata prima del termine del periodo di agevolazione di 12 mesi del *bonus* base, la quota residua di *bonus* da riconoscersi nella fattura di chiusura, a completamento dell'intero periodo di agevolazione, deve essere calcolata applicando, oltre al *bonus* base (componente CCE o CCG), anche i *bonus* integrativi (componenti CCI) che, al momento in cui interviene la cessazione/voltura, siano già stati determinati per i trimestri che rientrano in detto periodo di agevolazione. Le imprese di distribuzione e i venditori titolari del punto di prelievo o del punto di riconsegna effettuano il calcolo della quota *pro-die* della componente CCI sulla base dei giorni, ricompresi nel trimestre di vigenza del *bonus*, che sono considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

Articolo 7

Disposizioni in materia di fatturazione

- 7.1 Ciascuna impresa di vendita garantisce il trasferimento integrale al cliente finale dei benefici delle riduzioni straordinarie delle componenti RE, RET, GS, GST, UG_2 , UG_3 e UG_{3T} disposte dall'Autorità dal presente provvedimento.

Articolo 8

Modifiche alla RTDG

- 8.1 Al comma 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione 737/2022/R/gas, dopo la definizione "deliberazione 455/2014/R/gas è la deliberazione 25 settembre 2014, 455/2014/R/gas", è aggiunta la seguente definizione:

- deliberazione 541/2022/R/gas è la deliberazione 2 novembre 2022, 541/2022/R/gas;

- 8.2 Dopo il comma 42.10 dell'Allegato A alla deliberazione 737/2022/R/gas, è inserito il seguente comma:

“

42.11 La componente tariffaria RE, di cui al comma 42.3, lettera d), è applicata in maniera differenziata per le classi di agevolazione di cui al comma 2.3 dell'Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/gas ed è composta dai seguenti elementi:

- a) RE^{IG} per la copertura degli oneri relativi alle misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale ad eccezione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 22 e all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11, come prevista

dall'articolo 2, lettera d), del decreto 21 dicembre 2021, n. 541. Tale elemento è applicato in misura ridotta ai punti di riconsegna nella titolarità di imprese a forte consumo di gas naturale, come previsto dal comma 2.4 dell'Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/gas;

- b) RE_G per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione in misura ridotta dell'elemento RE^{IG} di cui alla precedente lettera a). Tale elemento è applicato ai punti di riconsegna che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di gas naturale, come previsto dal comma 2.6 dell'Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/gas;
- c) RE_{min} per la copertura degli oneri relativi alle finalità di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 28/11 e degli oneri relativi alle finalità di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11. Tale elemento è applicato indistintamente a tutti i punti di riconsegna.

”

Articolo 9

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

- 9.1 È dato mandato alla Cassa di applicare, in deroga a quanto previsto dalla RTDG, modalità operative provvisorie che consentano di anticipare, con riferimento alle fatture emesse fino al mese di luglio 2023, contenenti i consumi relativi al II trimestre 2023 ed eventuali conguagli di consumi precedenti, le tempistiche di erogazione delle partite relative al *bonus* gas e alla componente UG2, sulla scorta di quanto già previsto dalla medesima Cassa nella circolare 6/2023/GAS.
- 9.2 La Cassa provvede all'erogazione a Sogin di 20 milioni di euro entro il 30 giugno 2023, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di *decommissioning*.
- 9.3 La Cassa provvede all'erogazione a Sogin di 0,5 milioni di euro entro il 30 giugno 2023, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT per l'anno 2023.

Articolo 10

Disposizioni finali

- 10.1 Le risorse di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge riportato nella comunicazione del 30 marzo 2023, da versare alla Cassa ai sensi del medesimo decreto-legge, sono destinate, per 160 milioni di euro, al Conto di gestione straordinario di cui al comma 2.1 della deliberazione 148/2022/R/gas e, per i restanti 120 milioni di euro:
 - per 4,00% al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 41.1, lettera r), del TIT;
 - per 11,03% al Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui al comma 74.1, lettera a), della RTDG;

- per 2,57% al Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, di cui al comma 74.1, lettera e), della RTDG;
 - per 3,58% al Conto per i servizi di ultima istanza, di cui al comma 74.1, lettera h), della RTDG;
 - per 78,82% al Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto, di cui all'articolo 6 della deliberazione 363/2012/R/gas.
- 10.2 Al punto 6 della deliberazione 274/2022/R/gas, come modificato dalla deliberazione 442/2022/R/gas, le parole “entro il 31 ottobre 2022” sono soppresse.
- 10.3 La RTDG, come modificata dal presente provvedimento, è pubblicata sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.
- 10.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it ed entra in vigore dal 1 aprile 2023, con efficacia condizionata alla pubblicazione, in senso conforme, delle disposizioni indicate nella comunicazione 30 marzo 2023 in Gazzetta Ufficiale; in caso di mancata pubblicazione, ovvero di pubblicazione con testo difforme da quello preso a riferimento ai fini della presente deliberazione, l’Autorità riesercita i propri poteri con provvedimenti urgenti, al fine di adottare gli adeguamenti necessari

30 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini